

CONTRATTO

TRA AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE E L'ENTE GESTORE DI STRUTTURE
TERAPEUTICHE RESIDENZIALI E/O DIURNE PER PERSONE CON DISTURBO DA
USO DI SOSTANZE E DA GIOCO D'AZZARDO – CIG B507BCAA80

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona della Dr.ssa Annalisa Ghiribelli non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOS Dipartimentale servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli dell'Azienda USL Toscana Centro, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1408 del 18.12.2024

E

CO.M.E.S. Cooperativa Sociale Onlus P.Iva 03441380486 con sede legale in Marradi - Fi- P.zza Scalelle, 8 di seguito denominato per brevità Ente, legalmente rappresentato da Maria Rosaria Benericetti nata a _____ (____) il ____/____/____ la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Ente presso il quale risulta domiciliato/a per la carica,

PREMESSO

- che l'Ente sopra menzionato gestisce la/le seguente/i struttura/e autorizzata/e e accreditata/e, come dettagliatamente specificato all'articolo 3 del presente atto, per l'esercizio di attività sanitarie terapeutiche in regime residenziale e/o diurno per persone con disturbo da uso di sostanze e/o da gioco d'azzardo ai sensi della Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 ("Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento"), del Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana del 17 novembre 2016, n.79/R (*"Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)"*), nonché del Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana del 16 Settembre 2020 n 90/R

(*"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020;*

- che l'Ente dichiara che nella/e sopracitata/e struttura/e sono erogati i percorsi residenziali e/o diurni dettagliatamente descritti all'articolo 3 del presente Atto, come definiti dalla Delibera di Giunta regionale toscana del 16 aprile 2019, n.513 (*"Approvazione dello schema di Convenzione quadro tra Regione Toscana, le Aziende USL e il C.E.A.R.T.- Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana- in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e nuovi percorsi assistenziali terapeutici residenziali e diurni"*) e richiamati nella Delibera di Giunta regionale toscana del 8 agosto 2022 n 957 (*Schema di Convenzione quadro tra Regione Toscana, le Aziende USL e il C.E.A.R.T.- Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana- in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo*);

- che l'Ente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla sopra menzionata deliberazione di Giunta regionale 16 aprile 2019, n.513, così come richiamata nella deliberazione di Giunta regionale 8 agosto 2022 n 957, per il/i percorso/i oggetto del presente contratto;

- che l'Azienda USL si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite ispettive presso la/e struttura/e ai fini della verifica del possesso dei requisiti del/i percorso/i oggetto del presente contratto;
- che il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 117 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" che richiama l'art 8 quinquies del D LGS 502-92; e in applicazione della succitata Deliberazione della Giunta regionale toscana del 16 aprile 2019, n.513 così come richiamata nella deliberazione di Giunta regionale 8 agosto 2022 n 957 , alla quale si fa espresso riferimento per quanto non riportato nel presente atto e, in particolare, per quanto attiene alla descrizione e alle caratteristiche dei percorsi residenziali e diurni, alle prestazioni da erogare, ai requisiti funzionali e di personale richiesti per la loro erogazione e al relativo sistema tariffario ivi previsto;
- che l'Ente è tenuto a svolgere le funzioni di prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo, sia statali che regionali, perseguendo il recupero della salute fisica e psichica delle persone in trattamento;
- che nello svolgimento delle funzioni di cui al precedente capoverso l'Ente si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi di trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura e nel percorso previsto per la stessa;
- che ai sensi del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e della Delibera di Giunta regionale del 16 aprile 2019, n.513 così come richiamata nella deliberazione di Giunta regionale 8 agosto 2022 n 957, l'inserimento di persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo nella/e struttura/e di seguito indicata/e è richiesto dalle Aziende USL di residenza delle stesse tramite i Servizi pubblici per le Dipendenze (Ser.D) che, contestualmente al Progetto Terapeutico Individuale, trasmettono all'Ente la tipologia del percorso individuata, la durata prevista per l'attuazione del percorso terapeutico e la corrispondente assunzione dell'impegno economico;
- che ai sensi del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 sopra citato, il presente contratto ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende USL del Servizio Sanitario Nazionale.
- che il presente contratto è regolamentato nell'ambito di un complesso quadro normativo statale e regionale del quale, di seguito, si richiamano gli atti più significativi:
- **Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309** (*"Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"*);
- **Atto di intesa Stato-Regioni del 9 febbraio 1993** (*definisce il rapporto tra le strutture private e il servizio pubblico e indica criteri e modalità uniformi per l'iscrizione degli Enti Ausiliari che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli Albi di cui all'art. 16 del DPR 309/90*);
- **Legge 18 febbraio 1995, n. 45** (*"Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze"* ed in particolare il primo comma dell'art. 4 che prevede l'emanazione di un nuovo Atto di Intesa Stato-Regioni per la definizione dei requisiti soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e sociali da parte degli Enti Ausiliari di cui agli artt. 115 e 116 del Testo Unico sulle dipendenze (D.P.R. 309/90);

- **Atto di Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999** (*“Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso”*);

- **Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36** convertito con modificazioni dalla **Legge 16 maggio 2014, n. 79** (*“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale”* che ha tra l'altro modificato la denominazione del **“Servizio pubblico per le tossicodipendenze”** in **“Servizio pubblico per le dipendenze”**);

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017**, pubblicato sulla GU n. 65 del 18 marzo 2017, recante (*“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*) che dispone a carico del Servizio Sanitario Nazionale:

- *l'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto e l'assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (articolo 28 DPCM);*

- *l'assistenza semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (articolo 32 DPCM);*

- **Delibera di Giunta regionale toscana del 21 ottobre 2002, n. 1165** (*“Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di interventi nel settore delle dipendenze patologiche e sperimentazione regionale delle tipologie di servizi residenziali e semiresidenziali di cui all'Atto di Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999”*);

- **Delibera di Giunta regionale toscana del 20 febbraio 2006, n. 116** (*“Sperimentazione servizi residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti: proroga convenzioni e adeguamento tariffe al tasso di inflazione programmata”*);

- **Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40** (*“Disciplina del Servizio sanitario regionale”* e successive modifiche e integrazioni);

- **Delibera di Giunta regionale toscana del 29 dicembre 2008, n. 1180** (*“Riorganizzazione del sistema di interventi sulle dipendenze patologiche. Proroga convenzioni e adeguamento tariffe al tasso di inflazione programmata”*);

- **Delibera di Giunta regionale toscana del 13 giugno 2011, n. 487** (*“Approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Toscana, le Aziende USL e il Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia di prevenzione e recupero di persone con problemi di dipendenza”*);

- **Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51** (*“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”*);

- **Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 57** (*“Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)”* che, tra l'altro dispone l'abrogazione della legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 *“Istituzione dell'Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti: criteri e procedure per l'iscrizione”* e stabilisce che con il Regolamento attuativo della L.R. 51/2009 vengano disciplinati i requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture di riabilitazione per tossicodipendenti;

- **Delibera di Giunta regionale toscana del 6 settembre 2016, n. 882** (*“Linee di indirizzo su Interventi di informazione, prevenzione, formazione e definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il giocatore d'Azzardo Patologico (PDTA GAP). Approvazione”*);

- **Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana del 17 novembre 2016, n. 79/R** (*“Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza*

delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) che ha definito, tra l'altro, i requisiti generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per le strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze e da gioco d'azzardo;

- **Delibera di Giunta regionale toscana del 5 dicembre 2016, n. 1246** (*“Approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Toscana, le Aziende USL e il Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia di prevenzione e recupero di persone con problemi di dipendenza e proroga convenzioni tra Aziende USL e Enti Ausiliari”*);

- **Delibera di Giunta regionale toscana del 14 febbraio 2017, n. 110** (*“Legge regionale n. 51/2009: individuazione dei processi riabilitazione, salute mentale, dipendenze e ambulatoriale ed approvazione dei requisiti di processo per l'accreditamento istituzionale. Approvazione definitiva”*);

- **Nota prot. n. AOOGR/577838/R.130.020 del 20/12/2018** del Settore “Organizzazione delle cure e percorsi di cronicità” della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana che dispone, nelle more del procedimento di approvazione dei nuovi percorsi residenziali e diurni per le persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e dell'aggiornamento del relativo sistema tariffario, la proroga delle convenzioni in essere tra le Aziende USL e gli Enti Ausiliari della Regione Toscana fino al 30 aprile 2019;

- **Delibera di Giunta regionale toscana del 16 aprile 2019, n. 513** (*“Approvazione dello schema di Convenzione quadro tra Regione Toscana, le Aziende USL e il C.E.A.R.T. (Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana) in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e nuovi percorsi assistenziali terapeutici residenziali e diurni”*) che ha approvato i nuovi percorsi residenziali e diurni per la riabilitazione delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e il relativo sistema tariffario;

- **Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana del 16 settembre 2020 n. 90/R** “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79.” dove sono state apportate alcune modifiche ai requisiti di autorizzazione al fine di renderli più attinenti alle peculiarità delle strutture sanitarie ed in coerenza con i principi del miglioramento continuo, che richiedono l'individuazione in progresso di obiettivi per conseguire risultati migliori, l'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono il 70 per cento, quale punteggio medio, del punteggio attribuito ai requisiti organizzativi di livello aziendale e ai requisiti dei diversi processi assistenziali;

- la Delibera GRT n 957 del 8-08-2022 avente ad oggetto: “Schema di convenzione tra la Regione Toscana , le Aziende USL e il Coordinamento degli Enti Accreditati della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo. Approvazione”;

- La Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n 1052 del 22-9-22 di recepimento della DGR n 957 del 8-08-2022;

- la Regione Toscana con deliberazione di Giunta n. 954 del 05.08.2024 ha ritenuto di costituire un Gruppo tecnico regionale, coordinato dal Settore regionale competente, composto dai Direttori dell'Area dipartimentale Dipendenze delle Aziende USL, da un rappresentante dell'Osservatorio epidemiologico dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, da un rappresentante del MeS e da tre rappresentanti designati dal C.E.A.R.T., con il mandato di dare attuazione alla presente convenzione e, durante la vigenza dello stesso, individuare, definire e condividere:

-il monitoraggio periodico e sistematico della spesa da parte delle Aziende USL toscane per i percorsi terapeutico-riabilitativi residenziali e diurni nelle strutture gestite dagli enti aderenti al

CEART, al fine di verificare l'effettivo rispetto dell'impegno di spesa complessiva, prevista in euro 14.500.000, come disposto dalla Convenzione allegato A), nonché valutare l'effettiva riduzione degli invii fuori regione ed analizzarne le eventuali comprovate motivazioni;

- la rimodulazione dell'offerta attuale di percorsi assistenziali terapeutici e riabilitativi, residenziali e semi-residenziali, perché siamo maggiormente rispondenti ai mutati bisogni della popolazione con disturbi e patologie connesse alle dipendenze da sostanze, alcol o comportamentali;

- la progettazione di risposte integrate ed innovative di natura preventiva, assistenziale e riabilitativa per specifiche esigenze delle persone (gioco d'azzardo, comorbidità, comunità "filtro", donne con disturbi da uso di sostanze e vittime di violenza, minorenni e giovani con disturbi da uso di sostanze comportamentali, ecc.);

- le modalità necessarie a completare il processo di descrizione ed informatizzazione delle attività inerenti la gestione integrata dei suddetti percorsi tra SERD e CEART, nei flussi informativi aziendali e regionali, anche ai fini della valutazione degli esiti degli interventi intrapresi;

- l'eventuale incremento delle tariffe già definite con la DGR 513/2019 a fronte dell'eventuale aumento dei costi di gestione dei percorsi individuati dai suddetti atti;

- la Regione Toscana con DGRT n. 954/2024 ha ritenuto di impegnare le Aziende Usl Toscane a:

- a) prevedere, al fine di rendere esigibile il diritto alla cura ed alla riabilitazione, una spesa per i percorsi terapeutico-riabilitativi residenziali e diurni nelle strutture gestite dagli enti aderenti al CEART fino all'importo di euro 14.500.000,00 sull'intero territorio toscano;

- b) ridurre significativamente gli invii fuori regione, salvo situazione di comprovata e adeguata motivazione, validata dal Direttore dell'Area Dipartimentale Dipendenze;

- c) adottare per l'inserimento di persone nei percorsi residenziali e diurni il Piano Terapeutico Individuale, approvato dal competente Settore regionale su proposta del Gruppo tecnico regionale con Decreto 5245 del 15/03/2023;

- d) garantire l'alimentazione e l'implementazione dei flussi informativi relativi alle Dipendenze, descrittivi di prestazioni e servizi inclusi nei L.E.A., includendo le azioni di sistema necessarie a includere i dati di attività degli Enti del CEART;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 1301 del 28.11.2024 è stata rinnovata l'intesa con il Coordinamento degli Enti Accreditati della Regione Toscana (C.E.A.R.T.) in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo fino al 31/12/2025;

- che l'Azienda USL valuta necessario, in relazione al suo fabbisogno, avvalersi dell'Ente per la prosecuzione nell'erogazione di prestazioni a ciclo continuativo in fase post-acuta per persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo presso la/e struttura/e gestita/e dall'Ente medesimo tenuto conto dell'esperienza fino ad oggi compiuta che ha consentito, tra l'altro, una riqualificazione dei servizi residenziali e diurni come previsto dagli atti di programmazione regionali e l'adeguamento delle capacità di risposta assistenziale ai complessi e mutevoli bisogni presenti nel settore delle dipendenze;

- che, pertanto, le parti intendono dare continuità ai rapporti contrattuali rinnovando la comune volontà di definire un nuovo contratto basato sui percorsi terapeutici residenziali e diurni per la riabilitazione e il recupero di persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e relativo sistema tariffario, così come definiti dalla Delibera di Giunta regionale toscana 16 aprile 2019, n. 513 e richiamati nella Delibera di Giunta regionale toscana n 957 del 08.08.2022;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Sono oggetto del presente atto i percorsi di cura e riabilitazione in regime residenziale e diurno per le persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo, così come definiti e approvati con la deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 513, e confermati nello Schema di Convenzione tra Regione Toscana, le Aziende USL e il Coordinamento degli Enti Accreditati della Regione Toscana - CEART - in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo, di cui alla DGRT n 957 del 8-8-22 svolti dalla/e struttura/e gestita/e dall'Ente, secondo quanto dettagliato nel successivo art. 3;

Art. 3 – Strutture – Percorsi - Prestazioni

L'Ente CO.M.E.S. Cooperativa Sociale Onlus gestisce la struttura sotto riportata, debitamente autorizzata e accreditata, presso la quale sono svolti i percorsi oggetto del presente atto, come di seguito indicato:

A) Struttura “Sasso Montegianni”

Podere Sasso – Frazione Popolano

Comune 50034 Marradi - Fi

- Autorizzata all'esercizio per una capacità ricettiva di: n. 66 posti residenziali dal Comune di Marradi con provvedimento n. 1 del 05/02/2018
- Accreditata con Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 17802 del 07.08.2023
- Percorsi terapeutici erogati, posti disponibili per ciascun percorso e relativa tariffa:

Area	Descrizione percorso	Tipologia posto	Tariffa	Posti
4C	Percorso Residenziale Pedagogico Riabilitativo	Residenziale	71,00	41
2B	Percorso Residenziale Terapeutico Riabilitativo	Residenziale	94,00	16
3D	Percorso residenziale per donne in gravidanza e/o puerperio	Residenziale	118,00	5
3A	Percorso residenziale per persone con disturbo da uso di sostanze con patologie psichiatriche	Residenziale	135,00	4

L'Ente sopra menzionato dichiara che:

- le caratteristiche dei percorsi, la tipologia di utenza, le prestazioni erogate, la durata massima e il personale necessario per lo svolgimento degli stessi sono quelli definiti dalla Delibera di Giunta regionale toscana 16 aprile 2019, n. 513, alla quale le parti rimandano e fanno espressamente riferimento.

- s'impegna a riferire a quest'Azienda USL eventuali inserimenti presso le proprie strutture di appartenenza da parte di altre Aziende USL Toscane o di altre Regioni, al fine di portare a conoscenza di questa USL i posti disponibili eventualmente residui rispetto alla propria capacità ricettiva;

Art. 4 – Modalità di svolgimento delle attività

L'Ente si impegna a:

- assicurare il massimo grado di trasparenza nella gestione delle proprie attività;
- garantire il rispetto dei fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura e nel percorso di riabilitazione;
- evitare ogni forma di violenza fisica, psichica e morale perseguendo senza fini di lucro il recupero della salute fisica e psichica delle persone in trattamento;

- effettuare la formazione permanente ed integrata del proprio personale, la verifica e valutazione dei risultati come frutto di una metodologia concordata, testata ed estesa a tutti i servizi operanti nel territorio;
- fornire garanzie rispetto al personale previsto da ogni percorso assistenziale e agli standard di qualità in ogni tipo di prestazione;
- ottemperare ai debiti informativi nei tempi e con le modalità che saranno indicati dalla Regione e dall'Azienda USL;
- svolgere le funzioni di prevenzione, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, e a specifiche disposizioni regolamentari e di indirizzo, sia statali che regionali.
- stabilire modalità di relazione con i familiari e con altre figure significative per la persona inserita nel percorso, con particolare riferimento alla genitorialità e ai diritti dei figli;

Organizzazione: per quanto attiene alle modalità organizzative per il funzionamento dei percorsi residenziali e diurni svolti nella/in ciascuna struttura/ di cui al precedente art. 3, in materia di:

- tipologia e caratteristiche dei soggetti da inserire nei percorsi terapeutici,
- inserimento dei soggetti nei percorsi terapeutici,
- autorizzazione alla permanenza dei soggetti nei percorsi terapeutici,
- prestazioni da erogare in ogni singolo percorso terapeutico;
- durata del percorso terapeutico,
- apertura della struttura,
- personale e impegno orario dello stesso necessario per ogni singolo percorso, si rinvia a quanto espressamente indicato all'allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n.513.

Art. 5 – Sistema remunerativo

Tariffe regionali: i percorsi terapeutici espressamente indicati al precedente art.3, per ciascuna giornata di presenza, sia in regime residenziale che diurno, sono remunerati con le tariffe giornaliere, così come disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 513 e aggiornate con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 960 del 05.08.2024 che di seguito sono riprodotte con riferimento alla totalità delle tipologie dei servizi contemplati dalla stessa deliberazione, indipendentemente da quelli gestiti dall'Ente.

L'Ente, come previsto dal succitato art. 3, avrà cura di applicare le tariffe corrispondenti ai percorsi oggetto del presente contratto.

Tipologie di percorso	Tariffa
1A - Percorso diurno di accoglienza	56,00
1B - Percorso residenziale di accoglienza	96,00
2A - Percorso diurno terapeutico riabilitativo	68,00
2B - Percorso residenziale terapeutico riabilitativo.	94,00
3A - Percorso residenziale per persone con disturbo da uso di sostanze con patologie psichiatriche	135,00
3B - Percorso diurno di osservazione, diagnosi e orientamento (COD)	78,00
3C - Percorso residenziale di osservazione, diagnosi e orientamento (COD)	121,00
3D - Percorso residenziale per donne in gravidanza e/o puerperio	118,00
3E - Percorso diurno terapeutico riabilitativo per minorenni e/o giovani adulti	78,00
3F - Percorso residenziale terapeutico riabilitativo per minorenni e/o	246,00 primi 3

giovani adulti	mesi 202,00 dal 4° mese
4A - Percorso diurno pedagogico riabilitativo	50,00
4B - Percorso diurno pedagogico riabilitativo per minorenni e/o giovani adulti	61,00
4C - Percorso residenziale pedagogico riabilitativo	71,00
4D - Percorso residenziale pedagogico riabilitativo per minorenni e/o giovani adulti	98,00
5A - Percorso diurno per persone con disturbo da gioco d'azzardo	76,00
5B - Percorso residenziale intensivo breve per persone con disturbo da gioco d'azzardo	118,00
5C - Percorso residenziale di media-lunga durata per persone con disturbo da gioco d'azzardo	117,00

Le tariffe sono soggette a variazioni solo se disposte dalla Regione Toscana o da normativa di legge, in quanto applicabili alla tipologia di contratto.

Non viene applicata la rivalutazione periodica delle tariffe (ISTAT)

Riconoscimento della retta nei periodi di assenza dell'utente:

Si concorda che, in caso di assenza dell'utente accolto in trattamento, l'Azienda si impegna a corrispondere:

- a) la retta piena, fino a un massimo di 8 giorni, se l'assenza risponde agli obiettivi del Piano di Trattamento Individuale (PTI).
- b) la retta ridotta al 50% in caso di assenza - fino a un massimo di 20 giorni consecutivi - dovuta a ricovero ospedaliero o per altri motivi correlati alle esigenze di salute del soggetto o di un suo familiare;
- c) nel caso si verifichino assenze dettate da altre cause quali carcerazione, allontanamento volontario o per motivi disciplinari, non verrà corrisposta nessuna retta.

L'ente è tenuto a comunicare secondo gli ordinari mezzi di comunicazione ai Servizi e agli Enti competenti nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 ore, i casi di assenza per abbandono volontario e non concordato.

Il punto c) non è applicabile nel caso in cui si tratti di assenze di utenti minorenni e adulti con particolari restrizioni in ambito giuridico che vincolano la struttura alla conservazione del posto.

Nei casi previsti al punto a) e al punto b) l'Ente è altresì tenuto a conservare il posto di accoglienza all'assistito in modo che al suo rientro possa proseguire l'attività assistenziale propria del percorso nel quale era stato inserito.

Percorsi in forma ridotta: nei percorsi terapeutici diurni, fermo restando quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2019 n. 513, i Ser.D possono concordare con la struttura, tenuto conto di particolari esigenze dell'utenza quali lavoro, studio, formazione, ecc., percorsi terapeutici di minore intensità e in forma ridotta da esplicitare nel Piano di Trattamento Individuale (PTI).

Tenuto conto delle esigenze organizzative della struttura, laddove tali percorsi consistano in un numero ridotto di giorni settimanali di frequenza, la retta giornaliera sarà corrisposta dall'Azienda USL solo per i giorni di effettiva frequenza. Laddove tali percorsi consistano invece in un numero ridotto di ore giornaliere di frequenza, la retta giornaliera sarà corrisposta dall'Azienda USL nella misura del 50%.

Art. 6 - Invii in comunità extra-regionali

In ottemperanza alle disposizioni della DGRT 16 aprile 2019, n. 513, ribadite con DGRT 8 agosto 2022 n. 957 e con DGRT 5 agosto 2024 n. 954, l'Azienda USL si impegna a dare indicazioni ai competenti Ser.D al fine di:

- ridurre significativamente gli invii in comunità extra-regionali, salvo situazione di comprovata e adeguata motivazione, validata dal Direttore dell'Area Dipartimentale Dipendenze;
- utilizzare le risorse destinate a tali inserimenti per incrementare il budget dei trattamenti residenziali e/o diurni da effettuarsi presso strutture dell'Ente e/o presso altre strutture ubicate sul territorio toscano autorizzate e accreditate per attività residenziali e/o diurne per persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo;
- evitare disomogeneità gestionali del presente contratto (quali, ad esempio, il pagamento del “vuoto per pieno”, riduzioni non giustificate delle tariffe, utilizzo improprio delle strutture).

Art. 7- Efficacia territoriale del contratto

Il presente contratto ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende USL regionali ed extra-regionali facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Le Aziende USL diverse da quella contraente che intendano avvalersi dei percorsi di cui al presente contratto ai sensi e per gli effetti del principio fissato al precedente comma, si atterranno alle disposizioni in esso contenute. Le stesse Aziende USL che si assumono l'impegno economico a seguito della richiesta di inserimento di propri assistiti nella struttura dell'Ente, con le modalità di cui al successivo art. 8, provvederanno direttamente al pagamento a favore dello stesso Ente entro il termine di cui al successivo art. 12, decorso il quale sono applicabili gli interessi di legge, secondo le forme stabilite dallo stesso articolo.

L'Ente è tenuto a fornire copia del presente contratto alle Aziende USL interessate all'inserimento di propri assistiti.

L'ente, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il CIG di riferimento è il seguente: CIG [B507BCAA80].

L'ente pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Ente all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Ente, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Ente non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 8 - Modalità di inserimento dei soggetti in trattamento

Ai sensi del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e ss.mm.ii., l'inserimento di soggetti nei percorsi terapeutici svolti dalla struttura gestita dall'Ente è richiesto dalle Aziende USL di residenza dei medesimi tramite i Ser.D che, contestualmente al Progetto di Trattamento Individuale (PTI),

trasmettono all'Ente medesimo la richiesta di inserimento che dovrà contenere:

- il tipo di percorso terapeutico richiesto per il soggetto da inserire;
- la durata del percorso;
- l'assunzione dell'impegno economico.

Art. 9 - Prestazioni aggiuntive

Eventuali prestazioni aggiuntive offerte dall'Ente nella/e struttura/e di cui al presente atto sono definite, unitamente ai corrispettivi tariffari, in appositi accordi tra l'Ente e le Aziende USL interessate.

In ogni caso le tariffe per prestazioni aggiuntive possono essere corrisposte unicamente ove il Ser.D inviante ne faccia richiesta scritta all'Ente, mediante il Piano di Trattamento Individuale (PTI) formulato all'inserimento o con un suo successivo aggiornamento.

Art. 10 - Personale

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'Ente dichiara sotto la propria responsabilità di rispettare gli standard funzionali e di personale stabiliti dai nuovi percorsi terapeutici residenziali e diurni per persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo approvati con la deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 513 e richiamati nella deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2022 n 957.

A tal fine l'Ente si impegna a depositare presso i Ser.D territorialmente competenti e presso le strutture dallo stesso gestite, l'elenco del personale utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2025, distinto per categoria e profilo professionale sulla base degli standard minimi dei percorsi terapeutici di cui al presente atto previsti dall'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 513, ed entro i limiti di orario previsti dalla stessa norma. L'Ente si impegna altresì a comunicare ogni e qualsiasi variazione di organico al momento in cui questa si dovesse verificare. Lo stesso Ente si impegna inoltre a inviare all'Azienda USL periodica dichiarazione attestante la corretta tenuta amministrativa del personale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Art. 11 – Fatturazione

L'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) presenterà la fatturazione elettronica inerente l'attività all'Azienda USL, tramite il Sistema di Interscambio (SDI), di norma entro 10 giorni successivi dal termine del mese di riferimento. Detta fattura dovrà essere corredata dalla documentazione probatoria giustificativa delle somme rimesse con le forme, le modalità e i termini consolidati nel tempo e comunque in essere alla data di sottoscrizione del presente contratto, fatto salvo l'impegno ad adeguarsi, se del caso e all'occorrenza, alle future richieste dell'Azienda USL nell'ottica della reciproca collaborazione.

La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019).

La fattura elettronica relativa a utente residente nell'Azienda USL Toscana Centro dovrà essere indirizzata al Codice Univoco identificativo relativo all'Area di residenza dell'assistito. Sarà cura dell'Azienda comunicare i Codici Univoci identificativi delle quattro Aree: empolesse, fiorentina, pratese e pistoiese di cui è costituita l'Azienda USL Toscana Centro.

Sarà altresì cura dell'Azienda Sanitaria comunicare eventuali variazioni dei Codici Univoci.

L'Ente si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata fatturazione. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

Art. 12 - Pagamento

L'Azienda USL si impegna a corrispondere il pagamento delle tariffe oggetto dei percorsi terapeutici di cui al presente atto entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall'Ente nel rispetto della normativa in materia di DURC (Documento unico di regolarità contributiva), in quanto applicabile.

Le tariffe sono a carico dell'Azienda USL di provenienza del soggetto inserito nella struttura.

Le Aziende USL che utilizzano il presente atto si impegnano a corrispondere il pagamento delle spettanze dell'Ente nei tempi previsti dalla legge e comunque non oltre 60 giorni dall'emissione della fattura, trascorsi i quali l'Ente si riserva di applicare gli interessi legali agli interessi legali a termini di legge di cui al D.Lgs n. 231 del 2002 e ss.mm.

Art. 13 - Assicurazioni

L'Ente garantisce la copertura assicurativa del personale di cui al precedente art. 10, per la responsabilità civile verso terzi o cose di terzi e contro gli infortuni sul lavoro compresi gli incidenti, anche *in itinere*, che potrebbero verificarsi nell'espletamento delle mansioni connesse con la gestione dei servizi di cui al presente contratto nonché in favore degli utenti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto dell'accordo stesso.

Art. 14 - Mantenimento requisiti e controlli

L'Ente si impegna a garantire la persistenza di tutti i requisiti funzionali e di personale previsti dall'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 513, per la tipologia dei percorsi terapeutici gestiti e richiamati nella deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2022 n. 957.

L'Ente si impegna altresì a dare all'Azienda USL, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), immediata comunicazione di ogni intervenuta variazione, fermo restando l'obbligo di garantire la presenza continuativa di personale nella struttura per tutta la durata prevista dalle specifiche caratteristiche del percorso secondo le variazioni intervenute.

L'Azienda USL ha facoltà di effettuare i controlli e le ispezioni nelle strutture gestite dall'Ente e di promuovere indagini conoscitive sulle attività dello stesso in relazione a:

- mantenimento dei requisiti previsti dall'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 513, così come richiamata dalla deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2022 n. 957;
- rispondenza contabile per le attività oggetto del presente atto.

Di ciascuna verifica effettuata dagli uffici aziendali competenti (Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Dipartimento della Prevenzione, per quanto di rispettiva competenza) è redatto verbale che l'Azienda USL trasmetterà, in copia, alla Regione Toscana e all'Ente stesso entro i 30 giorni successivi al sopralluogo di verifica.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Le parti, ciascuna per la propria competenza, si impegnano al rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), come novellato dal decreto legislativo n. 101/2018 in applicazione del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 e a quanto previsto dall'Atto aggiuntivo al presente contratto in merito alla nomina e alle competenze del Responsabile del Trattamento dati e dell'incaricato al trattamento

dati nonché del D.P.O. (Data Protection Officer) ovvero Responsabile della Protezione dei dati, se presente.

Art. 16 - Diritti dell'utente

L'Ente riconosce il diritto alla tutela dell'utente, sia che il diritto stesso sia esercitato di persona, che, in nome e per conto di questa, da organismi portatori di interessi diffusi legittimati a tutelare e a promuovere i diritti dei cittadini utenti.

Art. 17 - Carta dei servizi

L'Ente si impegna ad adottare una propria carta dei servizi sulla base della vigente normativa nazionale e regionale.

Di detta carta dei servizi è data adeguata pubblicità agli utenti.

Art. 18 - Sicurezza sul lavoro

L'Ente si impegna a garantire con oneri a suo carico, sia per quanto riguarda la struttura che per il personale a qualsiasi titolo impiegato, il pieno rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*"Nuovo testo unico sulla sicurezza del lavoro"*) e s.m.i.

L'Ente dà atto altresì di essere costantemente impegnato per l'eliminazione di ogni fattore di rischio che possa costituire un pericolo per la salute dei propri lavoratori e dei soggetti accolti in trattamento.

Su richiesta, l'Ente dovrà fornire agli Enti competenti e a questa Azienda USL il dettaglio delle spese preventivate espresse nelle seguenti voci:

- medico competente e sorveglianza sanitaria;
- informazione, formazione e addestramento;
- DPI messi a disposizione per le specifiche attività;
- programmazione di eventuali altre spese per la gestione in sicurezza del lavoro.

La Struttura assicura il rispetto del novellato Titolo X del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., a seguito della pandemia da CoViD-19.

Art. 19 - Rispetto normativa vigente

Le attività all'interno dell'Ente devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza D.LGS. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni, dal D.LGS 97/16 c.d. F.O.I.A., sul procedimento amministrativo Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, e sul trattamento dei dati personali D.LGS n.196 del 30 Giugno 2003 così come modificato dal D.LGS 101 del 10 agosto 2018.

L'Ente è altresì tenuto a rispettare le disposizioni e indicazioni della Regione Toscana e dell'Azienda in materia di contagi per ogni tipo di emergenza sanitaria di tipo pandemico.

Art. 20 - Inadempienze

Eventuali inadempienze dell'Ente del rispetto di una o più clausole del presente contratto sono contestate per iscritto dall'Azienda USL che fissa un termine per la relativa regolarizzazione.

Trascorso inutilmente il termine previsto o, ove le inadempienze riguardino spostamenti non concordati di utenti in altra tipologia di percorso terapeutico diverso da quello inizialmente richiesto dal competente Ser.D, l'Azienda USL, fatte salve le sanzioni per mendacità e non veridicità previste dalla legge, si asterrà dal corrispondere alcun corrispettivo economico per quanto contestato.

Art. 21-Validità e cause risolutive e di recesso

Validità: il presente atto, indipendentemente dalla data della stipula dello stesso, ha validità dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Cause risolutive e di recesso: entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal presente atto per giusta causa con il preavviso di almeno tre mesi. L'Azienda USL ha facoltà di risolvere il presente

atto in caso di inadempimenti che pregiudichino gravemente il servizio a danno dell'utenza, ovvero che impediscano la regolare esecuzione delle attività oggetto dello stesso. L'inadempimento è contestato per iscritto dall'Azienda USL che può diffidare ad adempiere e comporta la contestuale sospensione del rapporto contrattuale.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la controparte abbia adempiuto o fornito motivata e formale giustificazione in merito, il presente contratto è risolto di diritto.

Tra le fattispecie di inadempimento le parti fanno esplicito riferimento a:

- obbligo di appropriatezza delle prestazioni erogate;
- perdita dell'autorizzazione e dell'accreditamento e venir meno dei requisiti funzionali e di personale previsti dai percorsi approvati con la deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 513;
- trattamento dei dati personali;
- modalità formali di fatturazione;
- mancata collaborazione con i Ser.D delle Aziende USL ai fini dell'attuazione degli interventi relativi alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla dipendenza;
- mancata comunicazione alle Aziende USL competenti per territorio dei dati necessari alla relazione sulla verifica del trattamento dei soggetti in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena;
- indebito affidamento delle attività oggetto del presente contratto/convenzione ad altri Enti o a soggetti terzi estranei all'Ente o alla struttura;
- indebita richiesta di compartecipazione economica all'utenza a qualsiasi titolo effettuata;
- reiterate inadempienze sui debiti informativi nei confronti dell'Azienda USL e della Regione.

Si osservano altresì, se e in quanto applicabili, le disposizioni in materia di risoluzione contrattuale previste dal Capo XIV Sezione I° del Codice Civile articoli da 1453 a 1462.

Art. 22 - Foro competente

In caso di controversie che possano insorgere nell'applicazione del presente atto è competente il Foro di Firenze

Art. 23 - Divieto di cessione

Il presente contratto non è cedibile a terzi a pena di nullità.

Art. 24 - Bollo e registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo. Lo stesso è registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse ai sensi di legge.

Art. 25 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme generali in materia contrattuale previste dal Codice Civile e dalle specifiche disposizioni regolamentari e di indirizzo, statali e regionali, emanate nelle materie di cui alla presente convenzione.

Art. 26 - Adempimenti dell'Azienda USL e comunicazioni alla Regione Toscana

Entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione, il presente atto è trasmesso da parte dell'Azienda USL, al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana.

Art. 27 - Obblighi connessi al Sistema Informativo

L'Ente è tenuto, in ragione dell'attività svolta e in quanto applicabile alla fattispecie, ad adempiere gli obblighi informativi richiesti dagli Enti competenti in materia (Ministero della Salute, Regione Toscana, Azienda sanitaria, ecc.) in relazione alle attuali normative e a collaborare, secondo le richieste ricevute in base anche alle eventuali indicazioni regionali e ministeriali, con il Soggetto

Titolare e gli altri enti interessati per la raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento delle presenze/assenze, ai fini della realizzazione di un sottoinsieme informativo sugli inserimenti/presenze, adottando la modulistica prevista e ottemperando alle disposizioni ministeriali e regionali in materia.

Qualora le modalità di rilevazione lo consentano da un punto di vista informatico (esempio inserimento dati e aggiornamento diretto su sito Web), la Struttura si impegna ad aggiornare quotidianamente i dati inerenti la gestione delle presenze/assenze e degli archivi relativi agli utenti seguiti.

In particolare è fondamentale che siano aggiornati a cadenza almeno annuale i dati di struttura presenti nel modello STS11 come di seguito elencati, nonché i dati di attività nel modello STS24.

Dati di struttura: Modello STS11

Se intervengono variazioni relative ai seguenti indirizzi:

- del Presidio che eroga l'attività residenziale/semiresidenziale;
- della Direzione amministrativa;
- di posta elettronica/PEC da utilizzare per le necessarie comunicazioni;

e del nominativo del referente interno per la predisposizione dei modelli ministeriali occorre che la Struttura comunichi tempestivamente le variazioni intervenute alla struttura dell'Az. Usl Toscana Centro che ha predisposto il Contratto e al fine di far procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale.

Dati di Attività:

Flussi Ministeriali: Modello STS.24

da comunicare a cadenza almeno annuale (numero posti, numero utenti, utenti residenti nell'Azienda, numero di giornate per i centri diurni e numero posti, numero utenti, utenti in lista d'attesa, ammissioni nel periodo, giornate di assistenza, dimissioni per le residenze sanitarie).

La Struttura s'impegna a trasmettere le presenze riconducibili all'attività in formato elettronico mediante file in formato pdf o altro programma non modificabile dal destinatario (o qualora impossibilitata per validi motivi via fax) all'indirizzo comunicato dalla Az. USL, ovvero risultante dall'impegnativa, nel rispetto dei termini stabiliti.

In caso di mancato inoltro, qualora dovuto dalla normativa vigente, da parte della Struttura, per quanto di competenza, dei suindicati modelli STS 11 e STS 24 entro i termini temporali previsti potranno essere sospesi i pagamenti di quanto dovuto, senza alcun riconoscimento di interessi di mora o rivalutazioni, fatto salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi dell'accordo contrattuale in parola.

Art.28 - Incompatibilità

L'Ente si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, così come richiamato dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n. 662:

- l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell'ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la struttura.

Art.29 - Codice di Comportamento

L' Ente è tenuto a far osservare, a tutti i professionisti e a tutto il proprio personale operante a qualsiasi titolo che risulti assunto con contratto di diritto pubblico, i principi contenuti nel codice di comportamento della Azienda Sanitaria adottato con deliberazione del Direttore generale n. 1358 del 16.09.2016 (pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente-disposizioni generali – atti generali") e nel codice di comportamento di cui al DPR 62-2013 "Codice di condotta dei dipendenti pubblici".

L'Ente in caso di appalto della gestione ad un soggetto terzo, dichiara di aver acquisito il codice interno di comportamento dall'ente appaltante e che l'intero personale dipendente dello altro soggetto riconducibile alla struttura medesima sia tenuto al suo rispetto. Di detto documento viene fornita copia al comune, alla Azienda ed alla SdS.

Art. 30 - Incompatibilità e divieto di Pantouflage

1.L'Ente si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso l'Ente si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm. art. 1 co. 5 e co. 19.Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 *ter*, il quale prevede che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*. Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto divieto ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto.

Art. 31- Norma finale

Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che eventuali modifiche in grado di interferire con l'assetto economico e giuridico dello stesso, sia per gli effetti correlati a disposizioni di legge o ad atti aventi forza di legge, statali e regionali, che per eventi a oggi non prevedibili, saranno apportate previa sottoscrizione di atti aggiuntivi a integrazione delle norme contrattuali ivi previste.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda USL Toscana Centro

D.ssa Annalisa Ghiribelli

Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs. 81/2005 o firma autografa

Per l'Ente COMES

Il Legale Rappresentante

Rosaria Benericetti

Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs. 81/2005 o firma autografa